



COMMISSIONE STUDIO FISCO E CONTENZIOSO

MASSIMA

**Corte di Cassazione, Sezione 6[^] civile, Sentenza 5 giugno 2015, n. 11741
Presidente relatore: Cicala Mario**

Dichiarazioni fiscali – Omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni – Professionista – Responsabilità – sussiste – Art. 12 Dlgs. 472/1997 - Determinazione sanzioni - criteri.

In caso di omissione o ritardo nella trasmissione telematica di più dichiarazioni fiscali, trova applicazione in capo al professionista l'art. 12 del Dlgs. n. 472/1997 secondo cui il contravventore "e' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio" anche se si tratti di "violazioni formali della medesima disposizione".

COMMENTO

Con la sentenza in commento la Cassazione ritiene superata sia la tesi dell' Agenzia delle Entrate (C.M. n.52/2007) sia la precedente posizione giurisprudenziale (Cassazione Sent. 23123/2013), secondo le quali l'invio in ritardo (o l'omissione) del file telematico contenente più dichiarazioni da parte del professionista, non può considerarsi una violazione sostanziale o formale e pertanto non può beneficiare del cumulo giuridico ma di quello materiale.

I giudici di legalità con una nuova interpretazione, hanno in sostanza esteso le regole contenute nel Dlgs n. 472/1997 alle violazioni compiute dagli intermediari disponendo che le sanzioni siano da considerarsi di natura tributaria, consentendo pertanto l'applicazione delle regole del cumulo giuridico.

Si riconosce equità e ragionevolezza nella conclusione tracciata dalla Corte di Cassazione se si pensa che tali sanzioni non investono il campo dell'evasione ma si tratta di errori connessi ad adempimenti imposti al professionista da parte del legislatore.